

la pellagra e la malaria dai corpi, la torva ignoranza delle menti, la bieca mal costumanza dei petti, oh si allora soltanto potrà l'Italia nova dirsi redenta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Valenzani.

**VALENZANI.** Ho chiesto di parlare per proporre una semplice modificazione di forma alla dizione dell'articolo. Là dove dice: « il Governo del Re è pure autorizzato ad assoggettare ecc. » propongo che si dica: « ad estendere le leggi di bonificazione ecc. » e ciò per eliminare la possibilità di una interpretazione troppo restrittiva che la formula proposta avrebbe potuto suggerire.

**RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Accetto.

**VENZI, relatore.** L'ultima parte dell'articolo 1, modificata nel senso richiesto dall'onorevole Valenzani, si potrebbe mandare in fondo alla legge in modo da costituire un articolo separato, per rendere evidente che anche le disposizioni della presente legge sono comprese nella estensione, ed eliminare ogni eventualità, anche remotissima, d'interpretazione restrittiva.

**PRESIDENTE.** Vuol dire che prima di votare l'articolo l'onorevole Valenzani farà la sua proposta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Samoggia.

**SAMOGGIA.** Rinunzio a parlare stante la sollecitudine, che tutti abbiamo, di vedere approvata la legge.

Però non posso esimermi dall'osservare che coll'articolo 2 diamo facoltà di creare dei centri di colonizzazione a quanti lo desiderano. Invece, nell'articolo primo non vi è una facoltà analoga; cioè non è permesso a quanti vogliono colonizzare di poter avere la terra con quella procedura, che la legge dovrebbe stabilire.

Questa è una lacuna di cui noi forse ora non sentiamo tutto il male, ma indubbiamente fra qualche anno noi stessi dovremo venire qui per deliberare disposizioni che possano permettere a coloro che hanno mezzi e buona volontà di attuare la colonizzazione in quei molti terreni che indubbiamente si ribellano alla colonizzazione, ed a cui non sarà conveniente applicare la facoltà dell'esproprio.

Dico questo solo per una osservazione che desidero che resti; quando poi tra qualche anno dovremo tornare su questa legge, allora ne faremo una discussione più lunga.

**VENZI, relatore.** Poichè, secondo la mia proposta, l'ultimo comma dell'articolo 1

dovrebbe rimettersi alla fine della legge, mi riservo di rispondere quando verrà in discussione, agli onorevoli Mancini e Samoggia le loro osservazioni riguardano appunto questo comma.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore propone dunque che l'ultimo comma dell'articolo 1 sia rimesso alla fine del disegno di legge, prima dell'ultimo articolo.

Non essendovi obiezioni, e poichè l'emendamento dell'onorevole Camillo Mancini a quest'ultimo comma viene, con questo, rimesso alla fine del disegno di legge, pongo a partito l'articolo 1, eccetto l'ultimo comma.

(È approvato).

#### Art. 2.

I centri di colonizzazione agraria che entro 10 anni, dal 1° gennaio 1911 sorgano in terreni dell'Agro romano, alla distanza di almeno cinque chilometri dalla cinta daziaria del comune di Roma, e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 25 famiglie ricoverate in adatti ed igienici ambienti, con non meno di mezzo ettaro di terreno annesso all'abitazione per ciascuna di esse, godranno della esenzione di qualunque imposta, tassa, dazio od altro pubblico balzello comunale, provinciale, governativo, per il periodo di anni 20.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Per godere dei privilegi, esenzioni, premi e sussidi, di cui alla presente legge, chiunque si proponga la costruzione di borgate o centri di colonizzazione, dovrà preventivamente sottoporre il relativo piano tecnico e finanziario all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale provvederà con suo decreto, sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

A questo articolo l'onorevole Camillo Mancini ha presentato i seguenti due emendamenti:

« Nel comma primo, dopo le parole: 25 famiglie, aggiungere: che abbiano almeno sei braccia atte al lavoro ciascuna ».

« Dopo le parole: per ciascuna di esse; aggiungere: che lavorino almeno cinque ettari di terreno nell'Agro ».

L'onorevole Camillo Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI CAMILLO.** Non ho bisogno di svolgerli, perchè se vogliamo realmente che l'Agro romano sia lavorato, dobbiamo